



R.

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 92/A3 del registro

Data 12 maggio 2020

Oggetto: somme regionali assegnate con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 concernente misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie. Determinazione a contrarre per la fornitura di buoni alimentari. **CUP J21H18000140001 CIG: 8298642006**

Il giorno 12 maggio 2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n.

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i., che ha disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, sono state destinate per le sopracitati finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 e sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione;
- che con DDG n. 304 del 4 aprile 2020 sono stati ripartiti tra i Comuni della Sicilia le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a € 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, e destinata al Comune di Misilmeri la somma di € **176.292,00**;
- che con propria determinazione n. 67/A3 del 20/4/2020 è stata accertata la somma ed impegnata la spesa relativa ai trasferimenti effettuati con il predetto DDG n. 304/2020;

ciò premesso

RITENUTO dover provvedere all'affidamento della fornitura di buoni alimentari secondo quanto stabilito nell'avviso allegato al citato decreto 304/2020;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art.13 della L.R. 30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare:

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 comma 2, lett.b) il quale prevede che per affidamenti di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- il successivo comma 6 il quale prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000,00

euro ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012; c) che l'ANAC in una FAQ sulla questione di che trattasi ha chiarito: "Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente (acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ndr), l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012, n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi superiori a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili";

ATTESO che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO);
- all'interno del Mercato elettronico della PA (MePA), esiste la categoria merceologica Servizi Sociali, che risponde alle esigenze dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento della fornitura di n. 17.600 buoni alimentari del valore nominale di 10 € cadauno, per un importo ammontante a € **160.000,00** oltre IVA al 10% mediante ricorso al mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A. per il servizio richiesto;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l'altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

RICHIAMATI, altresì, con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto:

- il comunicato dell'ANAC del 10/12/2015 con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass;
- l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

DATO ATTO che si ritiene opportuno subordinare la partecipazione alla gara delle ditte in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, individuati sulla base dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016:

-aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi per un importo complessivamente non inferiore ad € 240.000,00 (pari a 1,5 l'importo dell'appalto) al netto dell'IVA da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del Fornitore.

-aver conseguito nell'ultimo triennio un importo di servizi analoghi attinenti il settore della gara complessivamente pari a quello posto a base di gara al netto d'IVA;

RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell'appalto ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'appalto non riveste carattere sovranazionale e che pertanto può essere applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97 Codice, in presenza di un numero di offerenti pari o superiori a 10;

VISTO l'allegato capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto, dell'importo complessivo di € 160.000,00, oltre Iva al 10%, il quale prevede che la fornitura dovrà essere effettuata entro 40 giorni dall'aggiudicazione;

VISTO lo schema di lettera di invito e di disciplinare che si allegano sub B);

CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. verrà allegata la seguente documentazione:

- Il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto;
- La lettera di invito

RILEVATO come, nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel d.lgs. 50/2016, la fissazione del termine entro il quale, in concreto, va presentata l'offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta, secondo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1191 del 12 settembre 2016, atteso che l'articolo 79 del d.lgs. 50/2016, nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama l'articolo 58, che prevede appunto le gare telematiche; tale principio risulta conforme anche a logica, in quanto la gestione informatizzata della gara risponde ad un'esigenza semplificativa e di speditezza.

EVIDENZIATO che, per i ritardi non imputabili a fatto o atto della Stazione Appaltante né derivante da negligenza della stessa, vi è l'oggettiva urgenza di avviare la procedura per l'affidamento del servizio in questione, come sopra meglio specificato.

CONSIDERATO che, nel presente appalto, non si ravvisano adempimenti particolarmente gravosi nel presentare l'offerta e la documentazione a corredo e, pertanto, risulta congruo e necessario, fissare per la presentazione delle offerte un termine breve e comunque non inferiore a giorni gg. 6.

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000 ed, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

VISTO il D.Lvo 16/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/00;

DETERMINA

APPROVARE il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni di contratto e la lettera di invito per la fornitura di n. 17.600 buoni alimentari in formato cartaceo o elettronico del valore nominale di 10 € cadauno;

INDIRE la gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O. aperta) per l'affidamento della fornitura suddetta, dell'importo complessivo di € **160.000,00** oltre IVA per € **16.000,00**, **totale € 176.000,00**;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta art.13 della L.R. 30/2000, che:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire un aiuto alla popolazione che a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia da Coronavirus si è venuto a trovare in stato di forte indigenza economica;
- l'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura n. 17.600 buoni alimentari del valore facciale di € 10,00 cadauno;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata tramite Me.Pa. con aggiudicazione a mezzo del criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.50/2016;
- ai sensi dell'art. 35 del Codice l'importo a base d'asta è pari ad € **160.000,00** Iva esclusa;
- l'appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna e fino al completamento dell'intera fornitura;
- trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement.
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato;

DARE ATTO, altresì:

- che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: **8298642006**;

- che occorre provvedere all'impegno della spesa per il pagamento del contributo di €. 225,00 all'ANAC ex art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e delibera dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2016, n. 1377.

FISSARE per la presentazione delle offerte un termine breve e comunque non inferiore a giorni gg. 8, stante le motivazioni di urgenza specificate in premessa.

DARE ATTO che si provvederà alla spesa complessiva pari ad € 176.000,00, oltre € 225,00 totale € 176.225,00 con fondi finanziati dalla Regione Siciliana a valere su risorse FSE;

PROCEDERE per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva di € 176.225,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio 2020 sull'intervento cod. 11011 cap. 1433 art.2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – **trasferimenti regionali**" che presenta uno stanziamento di € 176.292,00 interamente disponibile (L. 2206/2020);

DARE ATTO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con L.102/2009.

DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi e Contratti all'indirizzo www.comune.misilmeri.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali;

b) gli atti di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, saranno, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2016 l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 2, del Codice sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., nel periodo transitorio, sarà assolto con le modalità individuate nella deliberazione dell'Autorità richiamata in premessa.

La presente determinazione ha efficacia dal momento dell'acquisizione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, co.7 e art.153 , co. 5, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e viene pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Acc. n.146/2020

Imp. n.2206/2020

Il Funzionario

Dott. Domenico Tubiolo

*La firma in formato digitale è apposta sul documento
DPCM 22/2/2013*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 3

Dott. Domenico Tubiolo

*La firma in formato digitale è apposta sul documento
DPCM 22/2/2013*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente pre-impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-accert.	Accertam.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal
giorno , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.
11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Allegato "A" alla Determinazione del responsabile del servizio n. 92 /A3 del 12 maggio 2020

Oggetto: somme regionali assegnate con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 concernente misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie. **Lettera d'invito per la fornitura di buoni alimentari.-**

Ai Fornitori presenti sul ME.PA.
del Metaprodotto "Buoni Pasto"

CUP J21H18000140001 - CIG: 8298642006

- 1.0 Amministrazione appaltante: Comune di Misilmeri - Piazza Comitato n. 26, 90036 Misilmeri (PA) - Telefono 091/8711300.
- 2.0 Oggetto dell'appalto: Affidamento fornitura di n. 17600 buoni alimentari del valore facciale di € 10,00.
- 3.0 Importo a base di gara. L'importo complessivo previsto per la effettuazione della fornitura è di € **160.000,00** oltre IVA al 10%.
Al finanziamento si farà fronte con fondi regionali a valere sul FSE.
- 4.00. Criterio di aggiudicazione: RDO da esperire sul ME.PA. con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo 50/2016.
 - 4.01. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento.
 - 4.02. Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97 del decreto Lgs.vo n.50/2016. La procedura di esclusione automatica non sarà comunque applicata se il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a 10. In tale caso l'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il maggior punteggio;
 - 4.03. La gara sarà presieduta dal funzionario responsabile dell'Area 3- "Sociale ed Informatica".
- 5.00. Responsabile del procedimento: Responsabile unico del procedimento relativo a tutte le fasi della procedura di gara è il dott. Domenico Tubiolo.
 - 5.01. Capitolato speciale d'appalto: Il capitolato speciale d'appalto, recante dettagli della fornitura, unitamente al presente bando di gara, saranno pubblicati all'albo pretorio comunale nonché sull'apposita pagina "Bandi e risultanze di gara" del sito web dell'Ente (www.comune.misilmeri.pa.it).
- 6.00. Requisiti per la partecipazione alla Gara



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Requisiti per la partecipazione senza il possesso dei quali, l'operatore economico viene automaticamente escluso dalla gara, sono:

- Requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
- Requisiti di selezione ai sensi dall'art. 83, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

- Dichiarazione, ai sensi del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 29/12/2016 tra il Comune di Misilmeri e la Prefettura di Palermo, comprendente le clausole di seguito indicate:

1. la sottoscritta impresa dichiarata di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 29/12/2016 con la prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito: <http://www.prefettura.it.palermo/> e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art.1, comma 53, della L.190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedura concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
8. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
9. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., e 356 bis c.p..

a) Requisiti di idoneità professionale, iscrizione per attività inerenti l'oggetto della procedura:

- Iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in analogo registro Professionale di Stato aderente alla U.E.;
- Essere in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi INPS e INAIL;



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

b) Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria: di avere idonea capacità economica e finanziaria documentata dalle dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari, art. 86 comma 4, allegato XVII Parte I del D. Lgs. 50/16, debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica – finanziaria, riferito all'importo della presente gara, con l'attestazione che la ditta ha sempre fatto fronte ai propri impegni. **In alternativa** una dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Il fatturato globale, al netto d'IVA, non dovrà essere nel triennio inferiore € **240.000,00**.

c) Requisiti tecnico professionali: occorre presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'elenco delle forniture effettuate negli anni 2017-2018-2019 dalla Ditta nel settore oggetto della gara, ad enti pubblici con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

Requisito minimo consiste nell'aver effettuato forniture analoghe per un importo non inferiore, al netto d'IVA, a quello posto a base d'asta;

7.00 Modalità di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici, iscritti alla CCIAA per la categoria di attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di gara.

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno fare pervenire i documenti di cui al successivo punto 9.00. Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

7.01 L'offerta dell'Operatore economico deve comprendere: A "Documentazione", B "Offerta Economica".

7.02 Modalità di presentazione delle offerte: le ditte concorrenti dovranno presentare l'Offerta sul ME.PA, entro e non oltre le ore **9:00** del **22 maggio 2020**, a pena di esclusione dalla gara.

7.03 Sono ammessi a presentare offerta i soggetti iscritti al MEPA ed invitati alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art.32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

7.04 Celebrazione della Gara: La gara sarà celebrata in modalità elettronica sul MEPA il **22 maggio alle ore 10,00**, presso la sede dell'Area 3- Sociale ed Informatica, viale Europa, 346/a, Misilmeri;

8.00 Elenco documenti da presentare (di cui al punto 7.01)

9.00 Nel File A/Documentazione, deve essere inserita la seguente documentazione:



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Domanda di partecipazione alla procedura di gara, debitamente sottoscritta dal titolare/rappresentante legale/procuratore autorizzato o di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'operatore economico;

1. Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/16 e dichiarazione, ai sensi del Protocollo di Legalità;
2. Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari, art 86 comma 4, allegato XVII Parte I del D. Lgs. 50/16, debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di capacità economica e finanziaria, riferito all'importo della presente gara, con l'attestazione che l'operatore economico ha sempre fatto fronte ai propri impegni. **In alternativa** una dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Il fatturato globale non dovrà essere nel triennio inferiore a € 240.000,00.
3. Iscrizione alla camera di commercio per il settore oggetto dell'appalto.
4. Copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, per accettazione incondizionata di tutte le disposizioni in esso contenute;
5. Cauzione provvisoria. L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93 c.1 del D.Lgs 50/2016.
6. Numero di iscrizione e sede INPS e INAIL;
7. DGUE sottoscritto digitalmente in formato pdf.

Il DGUE deve essere compilato da tutti gli Operatori Economici (Offerente, Impresa ausiliaria, Subappaltatore, ecc....) che partecipano alla presente procedura di gara, come di seguito meglio precisato:

-Scaricare e salvare sul proprio PC il file "espd-request.xml" disponibile sulla piattaforma CONSIP tra i documenti scaricabili della RDO

-Accedere al servizio DGUE attraverso il link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

-“Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”

-“Che operazione si vuole eseguire” selezionare “Importare un DGUE”

-“Caricare il documento” selezionare “Sfogliare” e allegare il file “espd-request.xml” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (cfr. sopra)

-Selezionare il Paese del Compilatore

-Procedere con “Avanti” e compilare il DGUE attraverso il file editabile generato

8. PASSOE rilasciato al concorrente dal sistema AVCPass, il quale dovrà essere ottenuto autonomamente dal concorrente solo ed esclusivamente mediante procedura on-line, da attivare e concludere, previa registrazione a detto sistema, dal concorrente stesso, tramite il portale (sito internet) della stessa AVCP all'indirizzo www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni reperibili nello stesso sito.

Per la presente gara in favore dell'ANAC è dovuto un contributo di Euro 20,00.



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura prevista dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 così come sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 D. Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9.00 Nel File di sistema "B/Offerta economica", dovrà essere riportato l'importo a base d'asta decurtato dal ribasso. I prezzi si devono intendere comprensivi di tutti i servizi, le prestazioni e le forniture previste dal capitolato.

L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della gara.

10.00 Modalità di svolgimento della gara: Il giorno fissato per la gara, il seggio di gara, procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell'ammissione alla gara.

Successivamente si procederà all'apertura delle offerte economiche dei soggetti ammessi alla fase successiva.

La fornitura sarà affidata all'operatore che proporrà il prezzo più vantaggioso.

AVVERTENZE:

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ai seguenti adempimenti:

- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità economico-finanziaria e tecnica;
- costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- stipula del contratto. Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement.

Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola offerta valida.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 3 – Sociale ed Informatica

Tel. 091/8711300/8733602

Email: comune@comune.misilmeri.pa.it

PEC: servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Nel caso in cui nell'offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione (art. 77 R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Nella graduatoria finale, in caso di punteggio uguale, conseguito dagli operatori economici, si procederà a sorteggio, previo invito a formulare ulteriore ribasso.

In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale.

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali, ove previste.

Le autocertificazioni corredate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredate da traduzione giurata.

Per quant'altro non previsto nella presente lettera d'invito valgono le vigenti norme di legge in materia, se ed in quanto applicabili.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla, senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna.

Non si procederà all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'ACQUISIZIONE DI BUONI ALIMENTARI IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO. CIG 8298642006 - CUP J29D20000010002

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- 1) Amministrazione Contraente: il Comune di Misilmeri
- 2) Buono spesa: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati i beni (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole a gas) per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono alimentare viene definito a "valore";
- 3) Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono alimentare, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono alimentare speso, nel rispetto, per analogia, di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art.144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti in gara;
- 4) Utenti del servizio gli utilizzatori dei Buoni alimentari;
- 5) Esercizi: gli esercizi presso i quali sono erogati i beni appositamente convenzionati;
- 6) Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria del presente appalto;
- 7) Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- 8) Sede/i di consegna: sede dell'Amministrazione Contraente dove devono essere consegnati i buoni o le card;
- 9) Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"): il valore della prestazione contenuto nel buono o nella card;
- 10) Unità Ordinante/Punto Ordinante: l'ufficio e, per esso, la persona fisica dell'Amministrazione Contraente;
- 11) Valore aggiudicato: valore nominale del Buono alimentare, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- 12) Sconto offerto alla P.A.: sconto sul Valore nominale del Buono alimentare, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono alimentare acquistato;
- 13) Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura. All'importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge (10%);
- 14) Rappresentante del titolare dell'esercizio: i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);
- 15) Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni alimentari s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- 16) Card: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni alimentari, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento;

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento di Buoni alimentari (cd. a valore) cartacei ed elettronici, da erogarsi in favore dell'Amministrazione Contraente.

Il Valore nominale dei Buoni alimentari è di € 10,00 ed è spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

L'erogazione dei beni dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni alimentari cartacei o elettronici.

Art.3 Importi e quantitativi dell'appalto

L'importo dell'appalto è di € 160.000,00 oltre IVA al 10%. L'offerente si impegna a fornire n. 17.600 buoni del valore nominale di € 10,00.

Art.4 Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione.

L'appalto si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di Buoni per importi pari agli importi massimi previsti;
- decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione.

Art.5 Responsabile del servizio

Il Fornitore è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti della Amministrazione appaltante con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio.

Art.6 Attivazione della fornitura

Il contraente si impegna ad effettuare la fornitura dei buoni/card entro e non oltre giorni 6 lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Entro tale termine i buoni devono essere nella disponibilità dell'amministrazione appaltante. L'ordine sarà effettuato per il tramite del Responsabile del Servizio.

Si precisa che in caso di ordini di buoni alimentari elettronici, la prima Richiesta di Approvvigionamento, a discrezione dell'Amministrazione, può riguardare esclusivamente i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card. Il Fornitore provvederà a consegnare le card nei luoghi indicati nella richiesta di approvvigionamento, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo.

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore e farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della richiesta di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della emissione delle card (nominative e card ospiti) richieste dalle Amministrazioni s'intende ricompreso nel costo del servizio.

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 6,00 (sei/00) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione).

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni alimentare del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dai successivi articoli:

a) in caso di prima richiesta di approvvigionamento, entro **cinque (5)** giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della *"Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card"* inviata dal Fornitore;

b) nel caso di richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro **cinque (5)** giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara;

Si precisa che ove nella prima Richieste di Approvvigionamento l'Amministrazione intenda richiedere esclusivamente la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle stesse, in tal caso, i termini per la ricarica delle card corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante l'avvenuta ricarica delle card.

Il Fornitore provvederà a consegnare all'Amministrazione il numero di Buoni alimentari di cui al presente capitolato.

All'atto della consegna, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

I buoni alimentari potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione, nominativi o non nominativi (cd. card ospiti; buoni non nominativi). Essi dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono alimentare stesso.

I buoni/le card dovranno riportare o essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del termine (non inferiore a tre mesi) dalla scadenza per la spendibilità del Buono alimentare entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- b) i termini massimi di pagamento agli Esercenti non superiori a 30 giorni;
- c) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli Esercenti attraverso specifici dispositivi di lettura la corretta lettura dei Buoni alimentari con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (Valore nominale), facilitando l'esercente nella corretta fatturazione dei Buoni alimentari.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà utilizzare, per la produzione dei Buoni alimentari inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..".

Sia le card che i buoni devono recare i loghi della Comunità Europea, della Repubblica Italiana, del Fondo Sociale Europeo, della Regione Siciliana e del Comune di Misilmeri.

Specifiche tecniche delle card (Buoni alimentari elettronici)

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Al riguardo si precisa che le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover ritirare le card). Resta inteso che il buono alimentare dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l'identificativo dell'utilizzatore.

Art. 7 Spendibilità dei Buoni alimentari - condizioni di utilizzo

I buoni alimentari non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni diversi da quelli indicati nel presente Capitolato.

I Buoni alimentari comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della fornitura richiesta.

Il valore facciale del Buono alimentare è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto per la cessione di prodotti alimentari e beni di primo consumo.

I Buoni alimentari eventualmente non utilizzati potranno essere restituiti al Fornitore il quale procederà ad emettere nota di credito, o a rimborsare l'Amministrazione

Art.8 Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono alimentare la fornitura di alimenti e bevande e di beni di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione dalla procedura, dovrà convenzionare almeno 3 esercizi commerciali di cui almeno il 50% medie strutture di vendita (oltre i 150 mq.) più n. 1 farmacia.

Il Fornitore, nella fase di convenzionamento degli Esercizi, dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- negli esercizi convenzionati deve essere garantita la spendibilità sia di buoni alimentari cartacei/elettronici ;
- gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati nel territorio comunale di Misilmeri e Frazione di Portella di Mare;

Si precisa, infine, che entro il termine sopra indicato (10 giorni lavorativi dalla comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito) il concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito dovrà fornire al Comune di Misilmeri la prova dell'adempimento del numero di Esercizi da convenzionare, trasmettendo un elenco riportante almeno la ragione sociale, la partita IVA e l'indirizzo dell'esercente/farmacia.

La stipula del Contratto è condizionata all'esito positivo della predetta verifica.

Successivamente alla stipula del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati.

In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Amministrazione Appaltante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa.

Art.9 Integrazione e sostituzione degli Esercizi

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto precedentemente previsto (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi in possesso delle caratteristiche già descritte.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli a) convenzionati in relazione al presente appalto che a b) quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni alimentari oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) calcolato dalla data di consegna della fattura da parte degli Esercenti.

Art. 10 Obblighi relativi alla tracciabilità

Il Fornitore, **entro 20 giorni dalla stipula** del Contratto, dovrà attivare un servizio telefonico riservato agli esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture.

Art.11 Fatturazione e Pagamenti

Le fatture emesse a fronte dei Buoni alimentari effettivamente consegnati/caricati verranno pagate dall'Amministrazione Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula del contratto. Le spese del bonifico sono a carico del Fornitore.

La fattura dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) il CUP: J29D20000010002, nonché il *Codice univoco ufficio* HH0ITU.

In caso di "restituzione" di Buoni alimentari risultati non utilizzati da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" di suddetti Buoni alimentari non utilizzati, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26).

Art. 11 Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.Lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.

Art.12 Monitoraggio della fornitura

Il Comune di Misilmeri si riserva di effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi, nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato.

Resta l'obbligo a carico del Fornitore di garantire il numero totale degli Esercizi convenzionati per tutta la durata del contratto e comunque fino ad esaurimento dei buoni alimentari.

Il Fornitore è l'unico soggetto responsabile, nei confronti del Comune di Misilmeri per qualsiasi inadempimento o mancato rispetto degli obblighi previsti. -

Art.13 Verifiche relative agli Esercizi convenzionati

Successivamente alla stipula del contratto, anche dopo la scadenza del contratto, potranno essere effettuate ulteriori verifiche al fine di monitorare la spendibilità dei Buoni alimentari presso gli esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato.

Per ogni singolo Esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono alimentare;
- il riconoscimento del Valore nominale del Buono alimentare.

La non conformità rispetto alle condizioni di cui al presente capitolato comporterà l'applicazione delle relative penali. Entro 3 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto a trasmettere il nuovo elenco degli Esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica.

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto il contratto.

Art.14 Verifiche relative al rispetto degli impegni assunti relativamente ai termini di pagamento verso gli Esercenti

L'Amministrazione Comunale, successivamente alla stipula del contratto e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza della Convenzione), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore per quanto riguarda i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi.

Il Comune di Misilmeri comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche.

Nella medesima comunicazione richiederà al Fornitore di consegnare l'elenco delle fatture registrate e relative agli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione, con riferimento ai Buoni alimentari oggetto dell'appalto, nel periodo temporale definito in sede di richiesta. Tale elenco sarà corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le fatture riportate nel suddetto elenco corrispondano alla totalità delle fatture registrate nel periodo temporale richiesto con riferimento ai Buoni alimentari oggetto dell'appalto.

Art.15 Procedimento di Contestazione dell'inadempimento e applicazioni delle penali

dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.

In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui ai successivi articoli a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e di cui alla lettera di invito o del presente capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 17, comma 1, lett. m)

Art.16 Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art.17 Risoluzione

L'Amministrazione senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di trattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- m) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Contratto è risolto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel

- sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto il Comune di Misilmeri ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione contratto Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Il Comune di Misilmeri, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 18 Recesso

L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o Pec.

Art. 19 Penali per difformità nella consegna dei buoni mensa e ricarica delle card

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni mensa cartacei il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella richiesta di approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente e fino alla risoluzione della predetta difformità.

Art. 20 Penali per difformità relative al convenzionamento

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo dell'appalto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.21 Penali per difformità riscontrate in fase di controllo

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati quali "Obblighi relativi alla tracciabilità" per l'attivazione di un numero telefonico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte della stazione appaltante, evidenzia una non conformità il Fornitore sarà tenuto a corrispondere la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	5.000,00
B	Mancata accettazione del Buono alimentare	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Alimentare	

Art.22 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Comune di Misilmeri, sarà competente in via esclusiva il Foro di Termini Imerese.

Art.23 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Comune di Misilmeri tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.24 Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.